

Sentenza del 17/02/1986 n. 941 - Corte di Cassazione**Intitolazione:**

Imposta sui redditi di ricchezza mobile (R.M.) - Oggetto dell'imposta - Presupposto - Reddito - Di soci di una societa' di capitali con base azionaria ristretta - Determinazione previo accertamento induttivo - Presunzione di distribuzione del reddito in proporzione della quota di partecipazione dei soci - Ammissibilita' - Difetto di riscontro di tale distribuzione nel bilancio - Irrilevanza.

Massima:

Ai fini della determinazione del reddito di soci di una societa' di capitali assoggettabile ad imposta di ricchezza mobiliare, la ristrettezza della base azionaria (come il carattere familiare) della societa', in caso di accertamento induttivo del reddito dell'ente, legittima la presunzione di distribuzione del reddito stesso ai soci, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione, anche in difetto di riscontro di una tale distribuzione del bilancio. *Massima tratta dal CED della Cassazione.

Testo: